



COMUNE DI CIVENNA
PROVINCIA DI COMO

Codice ente	COPIA
10560	
DELIBERAZIONE N. 32 del 09.11.2013	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì nove del mese di novembre alle ore 10.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All' appello risultano:

COLZANI ANGELO	SINDACO	P
TAGLIABUE AURELIO	CONSIGLIERE	P
BACCALINI GABRIELLA	CONSIGLIERE	P
COMINI GIOVANNI MARIO	CONSIGLIERE	A
GANDOLA ELEONORA	CONSIGLIERE	P
SEPRIANO GIORGIO	CONSIGLIERE	P
GILARDONI MATTEO	CONSIGLIERE	P
CERMENATI WALTER	CONSIGLIERE	P
GILARDONI FABRIZIO	CONSIGLIERE	A
CAVALLE' PAOLA	CONSIGLIERE	P
CHIESA GABRIELE	CONSIGLIERE	P
GALLI LUCA	CONSIGLIERE	P
COLOMBO MARCO	CONSIGLIERE	A

Totale presenti 10
Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Locatelli Dott. Claudio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Colzani Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 32 DEL 09.11.2013

Agli atti del Consiglio Comunale è stata depositata nei termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.172 lett. c) del D.Lgs. n.267/2000 secondo cui al bilancio di previsione vengono allegare le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe e le aliquote d'imposta;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO il D.L. n. 16 del 02 marzo 2012 convertito in legge n. 44 del 26.04.2012;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

TENUTO CONTO che l'art. 8 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, ha differito il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2013 al 30/11/2013;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31/05/2012 con la quale è stato approvato il le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31/05/2012 con la quale sono state approvate il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13, comma 6, del d.l. n. 201/2011, secondo cui le aliquote IMU fissate dalla legge possono essere variate con delibera consiliare;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22.12.2011 n. 214, sono state previste le aliquote basi con possibilità per i comuni di modificarle, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 %
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 %
riduzione sino allo 0,1 per cento
4. POSSIBILITA' DI RIDURRE L' ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4%

Nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario

5. POSSIBILITA' DI RIDURRE L' ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38%

Nel caso di fabbricati costruiti e destinati all'impresa

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato con l'art. 10, comma 4-quater, lettera a) del D. L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n° 64/2013, il quale contiene tra le altre le seguenti disposizioni:

* Alla lettera "A" sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, riservando conseguentemente ai comuni l'intero gettito dell'imposta degli immobili non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, salvo quanto indicato al prossimo punto,

* Alla lettera "F" riserva allo Stato l'intero gettito dell' IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, escludendo dalla riserva gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio ,

* Alla lettera "G" consente ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D";

VISTO l'art. 1 , comma 1, del D.L. n° 54/2013, convertito nella Legge n° 85 del 18/07/2013, in base al quale, nelle more della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, il versamento della prima rata dell' IMU è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n° 616/1977;
- Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4 , 5 e 8 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1 del D.L. n° 102 del 31/08/2013, convertito nella Legge 124 del 28/10/2013, con cui si stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell' Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, relativa agli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 54/2013, soprarichiamato;

RICHIAMATA la risoluzione del Ministero delle Finanze n.5/F in data 28.03.2011 con la quale si stabilisce che per l'anno d'imposta 2013 non sono più applicabili:

- la riduzione dello 0,4% per immobili non produttivi di reddito fondiario di categoria "D"
- la riduzione fino allo 0,38% dei fabbricati costruiti dalle imprese per la vendita;
- la riduzione allo 0,1% dell'aliquota per i beni strumentali agricoli classificati nella categoria "D";
- è riservato allo Stato l'IMU sui beni strumentali agricoli di categoria "D" con aliquota del 0,2%;

RITENUTO di dover proporre al Consiglio Comunale le seguenti aliquote d'imposta per l'esercizio 2013, già applicate per l'esercizio 2012, determinate nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, commi 6, 7 e 8 del d.l. n. 201/2011:

- | | |
|--|-------------|
| - aliquota abitazione principale | 4 per mille |
| - aliquota di base (abitazione secondaria) | 8 per mille |

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati ad

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Inoltre che per l'anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

RITENUTO, invece, di non dover procedere alle riduzioni previste facoltativamente dall'art. 13, commi 9 e 9 bis, del d.l. n. 201/2011 rispettivamente per gli immobili non produttivi di reddito fondiario e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

RITENUTO opportuno confermare le detrazioni previste dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, secondo cui "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'anno 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400**";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 "la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%. La quota d'imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquote deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato;

VISTA la legge 26.04.2012 n.44 di conversione del D.L. n.16 del 02.03.2012;

DELIBERA

1. **Di prendere atto** degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare dell'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita: " L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015" e pertanto di inserire nel Bilancio di Previsione anno 2013 e nel Bilancio pluriennale 2013 – 2015, l'Imposta Municipale Propria;

2. **Di approvare, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013:**

- | | |
|---|--------------------|
| - aliquota abitazione principale | 4 per mille |
| - aliquota di base (abitazione secondaria) | 8 per mille |

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Inoltre che per l'anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

3. **Di dare atto** che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto decorrono dal 1 gennaio 2013;
4. **Di dare atto** che qualora intervenissero modifiche normative in materia di IMU in fase di studio da parte del Governo, quanto prevede questo atto si intenderà variato dalle modifiche apportate;
5. **Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze";**

Il Sindaco comunica che per l'anno 2013 rimangono invariate le aliquote applicate nel 2012.

Il Consigliere Cavallè afferma di essere contraria in quanto il gruppo di minoranza non è stato coinvolto nelle scelte effettuate dalla maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la soprariportata proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dalla vigente normativa;

Con voti SETTE favorevoli e TRE contrari (Cavallè, Galli e Chiesa), espressi per alzata di mano da parte dei DIECI consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **Di fare propria ed approvare** la sopra riportata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare esecuzione al presente atto;

Visto l'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da parte dei SETTE consiglieri votanti, essendo DIECI i presenti di cui tre astenuti (Cavallè, Galli e Chiesa).

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Colzani Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Locatelli Dott. Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° Nr Registro Pubblicazione *384/2013*

Su attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno *19/11/2013* al giorno *04/12/2013*

Il Segretario Comunale
Locatelli Dott. Claudio




Il Messo Comunale

Maureri Barbara

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Il Responsabile Amministrativo/Finanziario

Ratti Nadia



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :


decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione di cui all'art. 134, comma 3 del D.LGS. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.LGS.

267/2000.

9 NOV 2013

Civenna, _____



Il Segretario Comunale
Locatelli Dott. Claudio

[Handwritten signature]